

OSSERVAZIONI SUL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO APPROVATO DAL CNDCEC

La definitiva approvazione del Codice Deontologico non ha risolto le criticità, osservate e rese note dalle scriventi associazioni entro i brevissimi termini previsti dalla consultazione pubblica della proposta.

Oltre alla magra soddisfazione per la “conservazione” dell’attuale vigente versione dell’art. 1 - lettere e) ed f), che mantiene l’insieme di attribuzioni previste e individuate dalla Legge ai Consigli degli Ordini e ai Consigli di Disciplina sotto alla locuzione “territorialmente competente” - c’è poco altro per cui essere soddisfatti: l’esclusione delle ipotesi di “conoscibilità” di elementi riconducibili ad attività illecite - di cui al comma 1 dell’art. 20 (ex art. 21) - con le osservazioni rese con riferimento all’art. 26, comma 1, che rimane all’interno dei perimetri del vigente D. Lgs. n. 139/05.

In definitiva, la lettura d’insieme del “Nuovo Codice”, ormai definitivamente approvato, lascia decisamente insoddisfatti.

Rimangono infatti irrisolte e, ancor più, non riscontrate a mezzo di un doveroso confronto, tutte le questioni evidenziate dalle scriventi associazioni col documento trasmesso in data 9 marzo u.s. Al contempo, non è stato dato conoscere quali altre osservazioni possano essere state formulate dagli Iscritti, dai Consigli degli Ordini, dai Consigli di Disciplina o da organismi portatori d’interessi a vario titolo (quali, ad esempio, le STP).

Di fatto, le osservazioni pervenute al Consiglio Nazionale, come si è avuto modo di apprendere dalle notizie di stampa o da documenti resi pubblici, non hanno fatto sentire allo stesso l’esigenza di un confronto, pur da più parti sollecitato e richiesto. Una delle istanze più ricorrenti è risultata essere quella di slittamento del termine, eccessivamente breve, assegnato alla pubblica consultazione che, come si è avuto modo di segnalare, non ha consentito *“neanche ai Presidenti degli Ordini competenti per territorio, pur quando ne sentivano esigenza, di convocare assemblee ad hoc per dibatterne con gli iscritti del loro comprensorio al fine di acquisire eventuali rilievi”*.

In un sistema democratico si fa fatica ad accettare silenziosamente una tale forzatura, notevolmente cassante ogni prerogativa, anche in termini di competenza (quella medesima competenza che, silenziosamente, si temeva potesse essere cassata) assegnata ai Consigli degli Ordini dalla norma e dal Codice Deontologico ancor oggi vigente.

Non si può rimanere inerti rispetto al silenzio che è stato opposto alle osservazioni che, di seguito, si richiamano:

- **Al comma 2 dell’art. 14**, rimasto invariato rispetto al documento offerto in pubblica consultazione, in ordine al quale si ribadisce che la declinazione approvata *non esprime un comportamento dai contorni ben definiti, consegna la valutazione alla libera interpretazione di sensazioni umane non calibrabili in modo oggettivo*¹ e viola le prescrizioni dell’art.21 della nostra Costituzione, atteso che cassa la libertà di pensiero e di critica. Inoltre, l’eccesso di discrezionalità assegnato all’articolo in commento contrasta con i requisiti di chiarezza e non tiene in alcun modo conto dell’intenzionalità dell’agente; il

¹ Documento ANC-ANDOC-UNICO contenente le osservazioni sul Codice Deontologico – pag. 5 *“La libertà di pensiero, di critica, di disappunto e persino il professarsi in distonia con una linea, anche politica, ove riferita alle attività istituzionali di categoria, se condotta avendo riguardo a correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità, può invece rappresentare elemento importante di confronto e arricchimento”*

comma in commento neppure consente un'interpretazione teleologica, poiché non è chiara quale funzione esso debba svolgere e cosa o quale interesse si propone di tutelare.

- **All'eliminazione del comma 3 dell'art. 14**, nella misura in cui si dimentica che le conoscenze deontologiche e/o tecniche detenute dall'iscritto con maggiore anzianità d'iscrizione rappresentano valore aggiunto costruito nel tempo che, per il giovane collega con minor bagaglio di esperienze, può costituire un importante volano. Trattare con riguardo tale valore, oltre che la "persona umana", è elemento comportamentale di buon senso. Non si tratta, dunque, di comprimere i giovani colleghi dentro valori umani o professionali di minor spessore ma di riconoscere al più anziano collega una consolidata e meritevole esperienza.
- **All'eliminazione del comma 3 dell'art. 20 ex 21 (codice vigente)** che, si osserva, trattava un'esigenza irrinunciabile di garanzia dei terzi e recava una norma di assoluto buon senso. Il professionista deve sempre compiere una concreta e oggettiva autovalutazione del proprio studio, come peraltro previsto da norme in materia di antiriciclaggio, all'accettazione di un incarico, dal quale deve piuttosto desistere al fine di non incorrere in altre violazioni (previste dal codice deontologico) o in eventuali azioni di responsabilità. Appare poco comprensibile come sia stato cassato questo aspetto di garanzia della fede pubblica, da un contesto codicistico invero rigoroso.
- **Alla scrittura del novellato comma 3 dell'art. 20** che riempie lo spazio del precedente, ormai cassato, sul quale si ritiene che astrattamente ipotizzare (e farne esplicito diniego) in capo al professionista l'esecuzione di potenziali comportamenti illeciti possa creare perplessità, atteso che il nostro ordinamento giuridico già ben si esprime, delineando chiaramente i comportamenti da sanzionare.
- **Al comma 4 dell'art. 20**, che è rimasto mancante del riferimento al Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili (pubblicato nella G.U. n. 185 del 11/08/2014, art. 6) nonché dei comportamenti nelle ipotesi di malattia o infortunio del Professionista (Legge 234 del 30/12/2021 cc. 927-944)
- **All'art. 24 ex 25**, che rimane improntato a caratteri di eccessiva discrezionalità e non prevede circostanze o casistiche nelle quali il compenso richiesto dal professionista possa essere ridimensionato o azzerato (si ipotizzi il caso di prestazioni compiute nell'ambito della stretta familiarità ovvero marginali di consulenze o attività articolate e complesse).
- **All'art. 25** che, disponendo dell'applicazione dell'equo compenso - con riferimento alla Legge n. 43 del 21 aprile 2023 - nulla propone per uniformarsi a parametri, ancorché indicativi, per le attività rese in ambiti diversi dalle fattispecie della Legge 43.
- **All'art. 27 nel quale rimane cassato il comma 3** del Codice Deontologico vigente sino al 31 marzo p.v. (*Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di componente il Consiglio dell'Ordine o di componente il Consiglio di Disciplina coloro che hanno riportato condanne penali definitive*). Non si comprende, infatti, quale sia la *ratio* di detta eliminazione, atteso che il Codice Deontologico risulta essere fortemente incentrato su canoni di decoro, onorabilità e correttezza e che - venuto meno il comma 3 - reca sul punto l'idea di adottare "due pesi e due misure" a seconda di quale voglia essere l'angolo di osservazione del "professionista iscritto" o del "professionista componente di Consigli di Ordini o di Disciplina".

- **All'art. 39**, ove continua a non essere chiaro né chiarito il perimetro comportamentale di entrambi i commi relativi ai mezzi d'informazione e di comunicazione sociale. Essi non possono essere generalizzati, ma si rimane convinti che occorra siano ancorati ad una specifica individuazione di principi di carattere non generale bensì ben precisi e declinati senza rischiare di affidarli alla libera valutazione o all'interpretazione personale. Nella quotidianità, potrà rischiararsi che una qualsiasi espressione di dissenso alle posizioni delle Istituzioni possa intendersi come voler ledere l'onorabilità delle stesse e ciò, chiaramente, non è ipotizzabile in un Ordinamento liberale.
- **All'art. 44 comma 5**, relativo all'utilizzo del titolo professionale, che risolve la discrasia con la legge, cui adesso *tout court* rimanda senza esprimere però il "fine" che vorrà perseguire, che si era generata con la scrittura della versione proposta in pubblica consultazione. È intendimento delle associazioni firmatarie di monitorare e sorvegliare che, sul corretto utilizzo dei titoli, non si torni indietro di decenni dalle attuali disposizioni vigenti nell'ambito della riforma del D. Lgs. 139/05.

Non si può, infine, rimanere inerti verso la mancata pubblicazione e discussione di tutte le ulteriori osservazioni, criticità e/o rilievi pervenuti al CN, di cui non si è avuto né si avrà contezza e che, certamente, avrebbero stimolato un confronto fra attori diversi della nostra Categoria professionale, di sicuro utile e costruttivo e che, invece, è stato del tutto impedito.

Non si è mai giunti "alla fine di un importante percorso di ascolto della categoria" - circostanza che la *governance* istituzionale vorrebbe lasciare ritenere di aver adottato e perseguito per arrivare alla definitiva approvazione di un Codice più rispondente al contesto sociale - semplicemente perché non c'è stato dibattito.

Un vero percorso di ascolto avrebbe consentito tempistiche più adeguate, tavoli di confronto e osservazioni opportunamente riscontrate da far confluire nel testo definitivo.

Il contesto sociale oggi presenta forti resistenze al popolamento della categoria e un notevole inflazionato panorama di professionisti, a vario titolo, di materie oggetto dell'attività dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, resistenze che non paiono essere state affatto risolte con l'emanazione del nuovo Codice Deontologico.

Esso stesso avrebbe dovuto recepire le modifiche del D. Lgs. 139/05 e non il contrario, com'è invece avvenuto, poiché prima occorreva rafforzare gli intendimenti normativi e declinare i rapporti con l'esterno e, solo dopo, regolare i comportamenti interni.

Roma, 26 marzo 2024

f.to

Il Presidente ANC - Dott. Marco Cuchel

Il Presidente ANDOC - Dott. Mario Michelino

Il Presidente UNICO - Dott. Domenico Posca